

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 26/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 140488, con la quale il Sig. Maggio Nunzio Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/04/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 138250 dell'11/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che il Sig. Maggio Nunzio Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 20/04/2018;
- VISTA la nota prot. n. 6101 del 14/03/2019 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 30/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 117727 del 17/10/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2020;
- VISTO il DA n. 555 del 22/11/1986, registrato alla Corte dei Conti il 21/02/1987, reg. n. 5, fgl n. 191, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza 01/06/1985 nella qualifica di Assistente, assumendo effettivo servizio in data 11/07/1985;
- VISTO il DDR n. 2061 del 20/09/2000 con il quale al Sig. Maggio Nunzio Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 1, mesi 7 e giorni 25;
- VISTO il DDS n. 6917 del 28/11/2002 con il quale al Sig. Maggio Nunzio Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 5 e giorni 18;
- VISTO il DDG n. 7993 dell'11/08/2004 con il quale il Sig. Maggio Nunzio Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Maggio Nunzio Giuseppe a decorrere dal 31/12/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'11/07/1985 al 31/12/2019	34	5	19
Servizio riconosciuto (DDR n. 2061 del 20/09/2000)	1	7	25
Servizio riconosciuto (DDS n. 6917 del 28/11/2002)	4	5	18
Servizio militare dal 23/07/1984 al 10/07/1985	0	11	18
Totale anzianità contributiva utile a pensione	41	6	20

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2020; è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Maggio Nunzio Giuseppe, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li - 2 DIC 2019



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio